

TI_GERICHTE 14.2017.63 vom 6. September 2017

TI Tribunale d'appello, 2017-09-06, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_14.2017.63

FR: TI_GERICHTE 14.2017.63 du 6 septembre 2017

IT: TI_GERICHTE 14.2017.63 del 6 settembre 2017

Regeste

Rigetto definitivo dell'opposizione. Multa disciplinare. Contestazione della notifica della decisione. Diffide di pagamento non agli atti

Erwägungen

E. 3

Nella decisione impugnata, il Giudice di pace ha considerato che la decisione di multa disciplinare del 15 luglio 2015, inflitta dall'istante a RE 1 per la mancata presentazione della dichiarazione dell'imposta cantonale e federale, costituisce un titolo di rigetto definitivo dell'opposizione giusta l'art. 80 cpv. 2 n. 2 LEF. Egli è giunto a tale conclusione dopo aver constatato che l'escussa non ha impugnato il decreto di multa nemmeno una volta venuta a conoscenza della procedura esecutiva avviata nei suoi confronti, limitandosi a sollevare delle pretese carenze di natura formale nelle sue osservazioni all'istanza. Ricordato come l'esame del credito posto in esecuzione non rientri tra le sue competenze e preso atto che l'escussa risulta essersi rivolta all'ufficio di tassazione per avere informazioni circa il modo di procedere per l'anno d'imposta in cui non aveva percepito alcun reddito, prescindendo poi dalla compilazione della dichiarazione fiscale in quanto ritenuta un'adempienza " inutile, ripetitiva e defatigante ", il Giudice di pace ha accolto l'istanza.

E. 4

Nel suo corposo reclamo, in estrema sintesi RE 1 si duole nuovamente di essere venuta a conoscenza della multa disciplinare e delle relative diffide per la prima volta con l'avvio dell'esecuzione promossa nei suoi confronti, sostenendo che la richiesta di pagamento delle stesse non le è mai stata notificata " correttamente ", né l'istante ha fornito la prova dell'avvenuto recapito.

E. 5

In ogni stadio di causa (quindi anche in sede di reclamo), il giudice esamina d'ufficio (DTF 103 Ia 52 consid. 2/e), a prescindere dalle allegazioni delle parti, se la documentazione prodotta costituisce valido titolo di rigetto dell'opposizione (DTF 139 III 447 consid. 4.1.1).

E. 5.1

Giusta l'art. 80 cpv. 2 n. 2 LEF sono parificate alle sentenze giudiziarie, e valgono quindi quale titolo di rigetto definitivo, le decisioni di autorità amministrative svizzere, purché siano esecutive (Staehelin in Basler Kommentar, SchKG I, 2 a ed. 2010, n. 110 ad art. 80 LEF). Per le multe disciplinari in materia d'imposte dirette, tuttavia, la legge parifica a sentenze giudiziarie esecutive solo le decisioni " cresciute in giudicato " (art. 165 cpv. 3 LIFD e 244 cpv. 3 LT per il rinvio rispettivamente degli art. 185 cpv. 1 LIFD e 268 cpv. 1 LT).

E. 5.2

Nella fattispecie, la parte istante fonda la propria pretesa nei confronti della convenuta sulla decisione di multa disciplinare di fr. 100.–, inflitta il 15 luglio 2015 a quest'ultima dall'ufficio circondariale di tassazione di Mendrisio, “considerato che nonostante un richiamo e la diffida del 16.06.2015 non è stata consegnata la dichiarazione valevole per l'imposta cantonale e per l'imposta federale diretta”, decisione che è munita del timbro di passaggio in giudicato (doc. B), nonché su due diffide di pagamento di fr. 50.– ciascuna.

E. 5.3

Il passaggio in giudicato presuppone l'intimazione della decisione al destinatario, la cui prova incombe all'autorità, ove il destinatario contesti di aver ricevuto la decisione (Stahelin, op. cit., n. 124 ad art. 80). a) Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, la decisione o la sentenza fiscale è reputata notificata già quando il contribuente ha potuto prenderne conoscenza, ovvero quando è entrata nella sua sfera di dominio senza che sia necessario ch'egli ne abbia avuto effettivamente notizia (sentenza 2C_570/2011 del 24 gennaio 2012, StR 2012 301, consid. 4.1, relativa a un invio con “A-Post Plus”; sentenza della CEF 14.2016.183 del 3 novembre 2016, consid. 5.3). Qualora l'invio postale avvenga invece per lettera semplice, esso non permette di dimostrare l'avvenuta notifica, ma la prova può essere fornita anche da altri indizi o dall'insieme delle circostanze del caso concreto, per esempio dallo scambio di corrispondenza con l'autorità fiscale o dal comportamento del contribuente (DTF 105 III 43 consid. 3; cfr. pure DTF 136 V 310 consid. 5.9). b) Nel caso specifico, l'istante ha precisato nella sua replica che il decreto di multa e la prima diffida, inizialmente trasmessi all'escussa presso il domicilio della madre (_____ L _____) a N _____, dopo essere ritornati al mittente sono stati successivamente inviati – su indicazione del Municipio – all'indirizzo sempre di _____ L _____ ma in via G _____ a C _____. In prima istanza e nel reclamo, RE 1 contesta la validità dell'intimazione, sostenendo di non aver mai risieduto al suddetto indirizzo, bensì di essere domiciliata in via N _____ a S _____. Nella sua replica, l'autorità istante non spiega perché ha spedito la decisione di multa al domicilio della madre e non a quello dell'escussa. In particolare, l'istante non afferma né prova che la ricorrente fosse domiciliata presso la madre. Si deve pertanto considerare che l'autorità fiscale, cui incombe l'onere della prova della notifica (sopra consid. 5.3), non ha dimostrato di avere validamente notificato all'escussa la decisione di multa spedendola con invio “A-Post Plus” al domicilio della madre. Del resto è noto a questa Camera che l'escussa è stata sì domiciliata presso la madre a N _____, ma solo dal 28 maggio al 30 giugno 2014, mentre si è poi spostata a M _____, dove è stata domiciliata dal 1° luglio fino al 17 agosto 2014, e dall'8 gennaio 2015, ovvero prima degli invii censurati di giugno e luglio 2015, vive effettivamente a S _____ in Via N _____ (come risulta dalla banca dati relativa al movimento della popolazione [MovPop], sotto la voce “storico domicili”). c) Nella replica, l'istante ha pure argomentato che dopo la notifica del precetto esecutivo l'escussa non ha reagito alla decisione, e segnatamente non ha interposto reclamo. Ora, il principio della buona fede impone ai destinatari d'informarsi dell'esistenza e del contenuto di un atto che li riguardi non appena ne sospettino l'esistenza e di contestarlo tempestivamente (sentenze del Tribunale federale 5A_570/2010 del 17 giugno 2011, consid. 3.3.3, con rimandi; 5A_135/2012 del 16 febbraio 2012; sentenza della CEF 14.2014.30 del 3 giugno 2014 consid. 5.3). Ma si volesse anche considerare che la notifica della decisione di multa sia avvenuta contemporaneamente a quella del precetto esecutivo

(o comunque nei giorni successivi) e che la decisione sia nel frattempo passata in giudicato, non si può ignorare che al momento dell'inoltro dell'esecuzione la pretesa fiscale non era ancora esigibile, poiché i crediti fondati su una multa fiscale lo diventano solo quando la decisione di multa passa in giudicato (Locher, Kommentar zum Bundesgesetz über die direkte Bundessteuer, III, 2015, n. 13 ad art. 161 LIFD; cfr. pure sentenza della CEF 14.1998.150 del 13 marzo 2000 consid. 3/a), siccome l'art. 185 cpv. 1 LIFD non rinvia all'art. 161 relativo alle scadenze generali dell'imposta federale diretta. Identica considerazione vale per le multe fiscali disciplinate dal diritto cantonale (pure l'art. 268 cpv. 1 LT non rinvia all'art. 240). Rammentato che, secondo la giurisprudenza, incombe all'escutente non solo di produrre un titolo di rigetto, ma pure di dimostrare, con documenti, l'esigibilità del credito posto in esecuzione prima dell'inoltro dell'esecuzione (sentenza del Tribunale federale 5A_954/2015 del 22 marzo 2016 consid. 3.1; Staehelin, op. cit., n. 39 ad art. 80 e i rinvii), nel caso in esame il Giudice di pace avrebbe dovuto accertare d'ufficio (sopra consid. 5) la mancata esigibilità del credito di multa posto in esecuzione e respingere l'istanza per quanto riguarda la multa. Ancorché per altri motivi, il reclamo si avvera quindi fondato su questo punto.

E. 5.4

Non figurano d'altronde agli atti – né il precedente le ha prodotte entro il termine impartitogli il 3 gennaio 2017 dal Giudice di pace per completare la documentazione allegata all'istanza – le tasse di diffida del 16 giugno e del 22 settembre 2015 (di fr. 50.– ognuna). Già per questo motivo, il Giudice di pace non poteva rigettare l'opposizione neppure per le tasse di diffida, ricordato che per il carattere documentale della procedura la produzione effettiva del titolo di rigetto è indispensabile (sentenza della CEF 14.2011.26 del 16 febbraio 2012, consid. 3.2). Ne discende che la decisione impugnata è giuridicamente errata e dev'essere riformata nel senso della reiezione dell'istanza. Si può così prescindere dall'esaminare le altre censure della reclamante.

E. 6

In entrambe le sedi la tassa di giustizia, stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza dell'istante (art. 106 cpv. 1 CPC). La domanda di ammissione all'assistenza giudiziaria presentata da RE 1 col reclamo diventa quindi senza oggetto. Non è invece questa la sede per statuire sulla domanda di risarcimento del danno materiale e morale di cui essa si duole (sopra consid. 1.3) e neppure entra in considerazione assegnare alla reclamante un'indennità d'inconvenienza, la cui attribuzione alla parte non patrocinata da un rappresentante professionale autorizzato è subordinata alla formulazione di una motivazione sufficiente (art. 95 cpv. 3 lett. c CPC; sentenza del Tribunale federale 5D_229/2011 del 16 aprile 2012, RSPC 2012, 304; sentenza della CEF 14.2014.89 del 4 marzo 2015, consid. 5), che nella fattispecie difetta, la reclamante limitandosi ad affermare che sussistono “giusti motivi” per rimborsare “diritti e compensi per il ricorso e il lavoro di fatto svolto” (reclamo a pag. 39).

E. 7

Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 200.–, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF. Per questi motivi, pronuncia: 1. Nella misura in cui è ricevibile, il reclamo è parzialmente accolto e di conseguenza i dispositivi n. 1 e n. 2 della decisione impugnata sono così riformati: 1. L'istanza è respinta. 2. La tassa di giustizia di fr. 100.–, da anticipare

dall'istante, è posta a suo carico. 2. Le spese processuali di complessivi fr. 140.– relative al presente giudizio sono poste a carico dello Stato del Canton Ticino. 3. Notificazione a: –; –. Comunicazione alla Giudicatura di pace del Circolo di Giubiasco. Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello II

presidente

La vicecancelliera Rimedi giuridici Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.